

Al Direttore Generale
Azienda ...
Dott./Dott.ssa ...

[inserire indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata]

E p.c.

Al Ministero della Salute
In persona del Ministro
On. Giulia Grillo
segreteriaministro@sanita.it
seggen@postacert.sanita.it

Al Sottosegretario alla Salute
Dott. Armando Bartolazzi
segreteria.bartolazzi@sanita.it

Al Direttore Generale
Direzione generale dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico
Dott.ssa Marcella Marletta
dgfdm@postacert.sanita.it

Assessore regionale alla Salute
Dott./Dott.ssa ...

[inserire indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata]

SEGNALAZIONE URGENTE

Le Amministrazioni sopra emarginate, vista la cogenza dell'atto sotto richiamato, sono informate di quanto di seguito previsto.

La Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e l'Ordine TSRM PSTRP di [inserire provincia/province], domiciliati – per la presente istanza – presso lo studio legale dell'avvocato Carlo Piccioli, in Firenze, via XX Settembre, 76, cf PCCCRL58T23D612V, PEC: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it, fax 0555370718.

ESPONGONO

Con il decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018, pubblicato il 10 ottobre scorso, in tema di “*Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica*”, si prevede che:

- 1) *“Allo scopo di individuare possibili controindicazioni all'ESAME RM ed eventuali situazioni che possono determinare un incremento di rischio del paziente durante l'esposizione al campo magnetico statico e ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura, il MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM deve predisporre un questionario anamnestico che il MEDICO RESPONSABILE DELLA*

PRESTAZIONE DIAGNOSTICA utilizzerà per raccogliere l'anamnesi del paziente e firmerà prima dell'espletamento della prestazione diagnostica";

- 2) il *MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA* deve sottoporre al paziente *"il questionario finalizzato a far emergere possibili controindicazioni all'esecuzione dell'esame RM"* (parte B6 del documento);
- 3) *"Le richieste di esami dovranno essere vagliate personalmente dal medico responsabile della prestazione diagnostica..."* e ancora *"l'applicazione del principio di giustificazione per ogni singolo esame spetta in via esclusiva al medico responsabile della prestazione diagnostica e dovrà risultare tracciabile"* (parte D4 del documento);
- 4) *"Ai fini della qualità e della sicurezza dell'uso clinico dell'APPARECCHIATURA RM tutti gli ESAMI RM devono essere svolti in presenza di un medico specialista in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica, o radiologia medica"* (parte E1 del documento).

Stante il contenuto della normativa, ora richiamato, la Federazione e l'Ordine provvederanno a informare gli iscritti agli albi circa la stretta applicazione delle norme lì richiamate.

Quanto ora indicato anche tenuto conto dei procedimenti penali di Marlia e Barga (Tribunale Penale di Lucca: n. RGNR 4064/12 RG 907/13 sent. n. 1282/2014 dep. il 4/9/2014 e RGNR 2379/13 RG 365/14 SENT. 791/2015 DEP. 10/6/2015) che hanno coinvolto loro malgrado alcuni Tecnici sanitari di radiologia medica; stante ciò si invitano formalmente Codesta Amministrazione a provvedere tempestivamente attivando, anche su un piano organizzativo, quanto è necessario affinché il decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018 possa trovare completa attuazione tanto da evitare che si possano generare fatti che determinino comportamenti *contra legem* e lesivi dei diritti delle persone assistite che con tale decreto si intendono salvaguardare.

L'indicazione contiene caratteri di urgenza considerata la responsabilità di Codeste Amministrazioni; fatta salva la responsabilità penale, sul punto preme ricordare, fra le altre sentenze, quanto deciso dalla Corte Suprema Sez. Lav. (18 febbraio 2000, n.ro 1890): *"La responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici in caso di violazione dei diritti di terzi, a norma dell'art. 28 Costituzione, non presuppone necessariamente l'abuso delle funzioni di ufficio per il perseguimento di fini personali, essendo sufficiente l'imputabilità almeno colposa dell'atto dannoso al pubblico amministratore o dipendente"*.

Vogliamo informare Codesta Amministrazione che ogni mancata attuazione del contenuto del decreto, anche in termini organizzativi, vedrà costretta la Federazione, suo malgrado, a informare le Autorità competenti.

Certi di un sicuro riscontro in tempi brevi, e comunque nei termini di legge, si inviano distinti saluti.

Il Presidente
della FNO TSRM PSTRP
Alessandro Beux

Il Presidente
dell'Ordine TSRM PSTRP di [inserire provincia/province]

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del DLgs n. 39/1993